

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO**  
*EXD.LGS. 231/2001*

**TRAFILATI MARTIN S.r.l.**

**PARTE GENERALE**

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 1° aprile 2009 e aggiornato dal  
Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 2015, del 25 luglio 2019, del 30 marzo  
2021, del 28 luglio 2022, del 30 novembre 2023 e del 29 luglio 2026*

## INDICE PARTE GENERALE

|                                                                                                                                                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| CAPITOLO 1.....                                                                                                                                            | 4  |
| DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO.....                                                                                                                      | 4  |
| 1.1 Introduzione. ....                                                                                                                                     | 4  |
| 1.2 Natura della responsabilità. ....                                                                                                                      | 5  |
| 1.3 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione. ....                                                       | 5  |
| 1.4 Fattispecie di reato. ....                                                                                                                             | 6  |
| 1.5 Apparato sanzionatorio. ....                                                                                                                           | 14 |
| 1.6 Delitti tentati. ....                                                                                                                                  | 16 |
| 1.7 Vicende modificative dell'ente. ....                                                                                                                   | 16 |
| 1.8 Reati commessi all'estero. ....                                                                                                                        | 19 |
| 1.9 Procedimento di accertamento dell'illecito.....                                                                                                        | 20 |
| 1.10 Modelli di organizzazione, gestione e controllo. ....                                                                                                 | 21 |
| 1.11 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti. ....                                                               | 23 |
| 1.12 Sindacato di idoneità. ....                                                                                                                           | 23 |
| DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE: ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DI Trafilati Martin S.r.l. ....               | 25 |
| 2.1 Trafilati Martin S.r.l. ....                                                                                                                           | 25 |
| 2.2 Modello di governance di Trafilati Martin S.r.l.....                                                                                                   | 25 |
| 2.3 Assetto organizzativo di Trafilati Martin S.r.l.....                                                                                                   | 26 |
| 2.4 Il sistema di gestione della qualità. Ambiente e sicurezza. ....                                                                                       | 27 |
| CAPITOLO 3.....                                                                                                                                            | 28 |
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI Trafilati Martin S.r.l. E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE .....                          | 28 |
| 3.1 Premessa .....                                                                                                                                         | 28 |
| 3.2 Il Progetto di Trafilati Martin S.r.l. per la definizione del proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo a norma del d.lgs. 231/2001..... | 28 |
| 3.2.1 Individuazione dei processi e dei "key officer", identificazione delle Aree di rischio (FASE 1 e 2).....                                             | 29 |
| 3.2.2 Rilevazione della situazione "As- Is" e Valutazione del modello di controllo in essere, Gap Analysis ed Action Plan (Fase 3 e 4) .....               | 30 |
| 3.2.3 Disegno del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Fase 5).....                                                                            | 31 |
| CAPITOLO 4.....                                                                                                                                            | 32 |
| L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 .....                                                                                                  | 32 |
| 4.1 L'organismo di vigilanza.....                                                                                                                          | 32 |
| 4.2 Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza.....                                                       | 33 |
| 4.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza. ....                                                                                                    | 35 |
| 4.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. ....                                                                               | 37 |
| Flussi informativi .....                                                                                                                                   | 37 |
| 4.5 Segnalazioni Whistleblowing .....                                                                                                                      | 38 |

|                                                                                 |                                                                                                              |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.6                                                                             | Dovere di informazione dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari.....                           | 40 |
| 4.7                                                                             | Informativa tra Organismi di Vigilanza nell'ambito del Gruppo .....                                          | 41 |
| 4.8                                                                             | Raccolta e conservazione delle informazioni .....                                                            | 41 |
| CAPITOLO 5.....                                                                 |                                                                                                              | 41 |
| SISTEMA DISCIPLINARE .....                                                      |                                                                                                              | 41 |
| 5.1                                                                             | Funzione del sistema disciplinare .....                                                                      | 41 |
| 5.2                                                                             | Misure nei confronti di lavoratori subordinati.....                                                          | 42 |
| 5.3                                                                             | Violazioni del Modello e relative sanzioni.....                                                              | 43 |
| 5.4                                                                             | Misure nei confronti degli amministratori.....                                                               | 44 |
| 5.5                                                                             | Misure nei confronti dei sindaci.....                                                                        | 45 |
| 5.6                                                                             | Misure nei confronti di partner commerciali, agenti, procacciatori d'affari, consulenti, collaboratori. .... | 45 |
| 5.7                                                                             | Misure a tutela delle segnalazioni (Whistleblowing).....                                                     | 45 |
| CAPITOLO 6.....                                                                 |                                                                                                              | 46 |
| PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....                                        |                                                                                                              | 46 |
| 6.1                                                                             | Premessa .....                                                                                               | 46 |
| 6.2                                                                             | Dipendenti .....                                                                                             | 46 |
| 6.3                                                                             | Altri destinatari.....                                                                                       | 47 |
| CAPITOLO 7.....                                                                 |                                                                                                              | 48 |
| ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO ..... |                                                                                                              | 48 |
| 7.1                                                                             | Adozione del modello .....                                                                                   | 48 |
| 7.2                                                                             | Verifiche e controlli sul Modello .....                                                                      | 48 |
| 7.3                                                                             | Aggiornamento ed adeguamento .....                                                                           | 48 |

## CAPITOLO 1

### DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

#### 1.1 Introduzione.

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “d.lgs. 231/2001”), in attuazione della delega conferita al Governo con l’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300<sup>1</sup> è stata dettata la disciplina della “*responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*”.

In particolare, tale disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il d.lgs. 231/2001 trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall’Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato.

Secondo la disciplina introdotta dal d.lgs. 231/2001, infatti, le società possono essere ritenute “responsabili” per alcuni reati dolosi commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001).<sup>2</sup>

La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest’ultima.

Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore del decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell’interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori e/o dipendenti.

Il d.lgs. 231/2001 innova l’ordinamento giuridico italiano in quanto alle società sono ora applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società ai sensi dell’art. 5 del decreto.

La responsabilità amministrativa della società è, tuttavia, esclusa se la società ha, tra l’altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, fra le quali Confindustria, e comunicati al Ministero della Giustizia.

---

<sup>1</sup> Il d.lgs. 231/2001 è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001, n. 140, la Legge 300/2000 sulla Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2000, n. 250.

<sup>2</sup> Art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001: “Responsabilità dell’ente – *L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)*”.

La responsabilità amministrativa della società è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.<sup>3</sup>

## 1.2 Natura della responsabilità.

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001, la Relazione illustrativa al decreto sottolinea la *“nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”*.

Il d.lgs. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità delle società di tipo “amministrativo” – in ossequio al dettato dell'art. 27 della nostra Costituzione<sup>4</sup> – ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo “penale”.

In tal senso si vedano – tra i più significativi – gli artt. 2, 8 e 34 del d.lgs. 231/2001 ove il primo riafferma il principio di legalità tipico del diritto penale; il secondo afferma l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto all'accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa; il terzo prevede la circostanza che tale responsabilità, dipendente dalla commissione di un reato, venga accertata nell'ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale. Si consideri, inoltre, il carattere afflittivo delle sanzioni applicabili alla società.

## 1.3 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione.

Come sopra anticipato, secondo il d.lgs. 231/2001, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso” (i sopra definiti soggetti “in posizione apicale” o “apicali”; art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. 231/2001);

da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza; art. 5, comma 1, lett. b), del d.lgs. 231/2001).

È opportuno, altresì, ribadire che la società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del d.lgs. 231/2001), se le persone su indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Art. 5, comma 2, del d.lgs. 231/2001: “Responsabilità dell'ente – L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi”.

<sup>4</sup> Art. 27 comma 1 della Costituzione della Repubblica Italiana: “La responsabilità penale è personale”.

<sup>5</sup> La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001, nella parte relativa all'art. 5, comma 2, d.lgs. 231/2001, afferma: “Il secondo comma dell'articolo 5 dello schema mutuava dalla lett. e) della delega la clausola di chiusura ed esclude la responsabilità dell'ente quando le persone fisiche (siano esse apicali o sottoposti) abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. La norma stigmatizza il caso di “rottura” dello schema di immedesimazione organica; si riferisce cioè alle ipotesi in cui il reato della persona fisica non sia in alcun modo riconducibile all'ente perché non realizzato neppure in parte nell'interesse di questo. E si noti che, ove risulti per tal via la manifesta estraneità della persona morale, il giudice non dovrà neanche verificare se la persona morale abbia per caso tratto un vantaggio (la previsione opera dunque in deroga al primo comma).”

## 1.4 Fattispecie di reato.

I reati per i quali l'ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del d.lgs. 231/2001 – se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati *ex art. 5*, comma 1, del decreto stesso o nel caso di specifiche previsioni legali che al Decreto facciano rinvio – possono essere compresi, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- **delitti contro la pubblica amministrazione** (quali corruzione, malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato, richiamati dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001)<sup>6</sup>;
- **delitti contro la fede pubblica** (quali falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, richiamati dall'art. 25-*bis* d.lgs. 231/2001)<sup>7</sup>;
- **reati societari** (quali false comunicazioni sociali, impedito controllo, illecita influenza sull'assemblea, richiamati dall'art. 25-*ter* d.lgs. 231/2001)<sup>8</sup>;

<sup>6</sup> Si tratta più precisamente dei reati seguenti: malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.); indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.); frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.); frode in agricoltura (art. 2, Legge n. 898/1986); Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]; Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]; Concussione (art. 317 c.p.); Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 92/2024]; Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. 3/2019 e dalla L. 114/2024]; Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.); Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 112/2024]

La c.d. "Legge Nordio" (Legge n. 114 /2024,) ha i) abrogato la fattispecie di "Abuso di ufficio"; ii) riformulato la fattispecie di "Traffico di influenze illecite" richiedendo per la sua configurazione che le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale siano esistenti (non solo asserite) e sfruttate intenzionalmente (non solo vantate) e che l'utilità data o promessa abbia natura economica

<sup>7</sup> L'art. 25-bis è stato introdotto nel D. Lgs. 231/2001 dall'art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. n. 409/2001 e poi modificato dalla L. n. 99/2009 e modificato dal D.Lgs. n. 125/2016. Si tratta dei reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p., così come modificato dal D. Lgs. 21 giugno 2016, n. 125); alterazione di monete (art. 454 c.p.); spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). La previsione normativa è stata poi estesa anche alla contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) e all'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) con la modifica introdotta dall'art. 17, co. 7, lettera a), num. 1) della L. 23 luglio 2009.

<sup>8</sup> L'art.25-ter è stato introdotto nel D. Lgs. 231/2001 dall'art. 3, D. Lgs. n. 61/2002. Si tratta, in particolare, dei reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. e, se il fatto è di lieve entità, art. 2621 bis c.c.); di false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.); impedito controllo (art. 2625, 2° comma, c.c.); formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); omessa

- **delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico** (richiamati dall'art. 25-*quater* d.lgs. 231/2001)<sup>9</sup>;
- **delitti di pratiche di mutilazione** degli organi genitali femminili (richiamati dall'art. 25-*quater* 1 d.lgs. 231/2001)<sup>10</sup>;

comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.); indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.); illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); aggio (art. 2637 c.c.); ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.). False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (D. Lgs. n. 19/2023). Il D. Lgs. 39/2010 ha abrogato la previsione dell'art. 2624 c.c. rubricato "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione", che è stato così espunto anche dal D. Lgs. 231/2001. L'art. 2635 c.c., rubricato "Corruzione tra privati", è stato introdotto nel Decreto ad opera della L. 6 novembre 2012, n. 190. Successivamente, il D. Lgs. n. 38 del 15 marzo 2017 ha apportato modifiche all'art. 2635 c.c., eliminando la necessità, per la realizzazione del reato, della sussistenza del requisito del documento e inserendo ulteriori figure aziendali tra i soggetti attivi; è stato altresì introdotto l'articolo 2635-bis c.c. rubricato "Istigazione alla corruzione tra privati". È stata inoltre introdotta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche per chi viene condannato per la commissione, tra gli altri, dei reati di cui agli artt. 2635 e 2635-bis c.c. Da ultimo, l'art. 2635 c.c. è stato modificato dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3, escludendo la procedibilità a querela della persona offesa.

La L. 23 settembre 2025 n. 132, recante "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale", in vigore dal 10 ottobre 2025. Dal punto di vista delle responsabilità ex D.lgs. 231/2001, ha previsto l'inserimento di una nuova ipotesi aggravante all'art. 61 n. 11-decies c.p., riferibile a qualsiasi reato commesso "mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale" quando tale utilizzo abbia costituito un mezzo insidioso ovvero abbia ostacolato la difesa ovvero ne abbia aggravato le conseguenze. Oltre all'aggravante generale, sono state introdotte delle aggravanti speciali per i delitti (già ricompresi nel catalogo 231) di cui all'art. 2637 c.c. (aggio su strumenti finanziari) e all'art. 185 del TUF (manipolazione del mercato) per l'ipotesi in cui la condotta sia stata realizzata mediante sistemi di IA.

<sup>9</sup> L'art. 25-*quater* è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7. Si tratta dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999". Tale Convenzione, punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi. La categoria dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo. Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposti l'art. 270-bis c.p. (*Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico*) il quale punisce chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive, e l'art. 270-ter c.p. (*Assistenza agli associati*) il quale punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive.

Il 24 agosto 2016 è entrata in vigore la legge n. 153 del 28 luglio 2016 che ha ratificato alcune convenzioni internazionali in materia di repressione delle condotte di terrorismo.

Sono state quindi introdotte nel codice penale, con l'art. 4 della legge in oggetto, le nuove fattispecie di:

- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter).

La Legge 9 giugno 2025 n. 80, conversione in legge del D. L. 48/2025, ha recentemente inserito l'art. 270-quinquies 3 c.p. "Detenzione di materiale con finalità di terrorismo", nel Capo I, del Titolo I, del Libro II del codice penale, così ampliando il catalogo dei reati presupposto richiamati dall'art. 25-*quater* D.lgs. 231/2001.

<sup>10</sup> L'art. 25-*quater*.1 è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 8 della legge 9 gennaio 2006, n. 7. Si tratta dei delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

- **delitti contro la personalità individuale** (quali la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, richiamati dall'art. 25-*quinquies* d.lgs. 231/2001)<sup>11</sup>;
- **reati in materia di abusi di mercato** (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, richiamati dall'art. 25-*sexies* d.lgs. 231/2001)<sup>12</sup>;
- **reati transnazionali** richiamati dall'art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001"<sup>13</sup>;
- **reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime**, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies* d.lgs. 231/2001)<sup>14</sup>;

<sup>11</sup> L'art. 25-*quinquies* è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228 e modificato dall'art. 10 della legge 6 febbraio 2006, n. 38. Si tratta dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), reati connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-*bis* c.p.), alla pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-*ter* c.p.), detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-*quater* c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.). Per quel che riguarda poi l'introduzione del c.d. reato di "caporalato", si segnala che il 4 novembre 2016 è entrata in vigore la Legge 29 ottobre 2016, n. 199 che ha inserito nell'art. 25 *quinquies* D.Lgs. 231/2001 il nuovo reato di "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" (art. 603 *bis* c.p.), che punisce le condotte di reclutamento e assunzione di manodopera allo scopo di destinarla al lavoro in condizioni di sfruttamento.

<sup>12</sup> L'art. 25-*sexies* è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge Comunitaria 2004). Si tratta dei reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. 58/1998) e di manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/1998).

<sup>13</sup> La definizione di "reato transnazionale" è contenuta nell'art. 3 della medesima legge n. 146/2006, laddove si specifica che si considera tale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato", con l'ulteriore condizione che sussista almeno uno dei seguenti requisiti: "sia commesso in più di uno Stato" ovvero "sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato" ovvero "sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato" ovvero "sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato" [art. 3, lett. a), b), c) e d)].

I reati transnazionali in relazione ai quali l'art. 10 della legge n. 146/2006 prevede la responsabilità amministrativa degli enti, sono i seguenti: reati associativi di cui agli artt. 416 c.p. ("associazione per delinquere") e 416-*bis* c.p. ("associazione di tipo mafioso"), all'art. 291-*quater* del d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43 ("associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri") e all'art. 74 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 ("associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope"); reati concernenti il "traffico di migranti" di cui all'art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; reati concernenti l'"intralcio alla giustizia" di cui agli artt. 377-*bis* c.p. ("induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria") e 378 c.p. ("favoreggiamento personale").

È da notare che, in questo caso, l'ampliamento dei reati che comportano la responsabilità dell'ente non è stato operato – come in precedenza – con l'inserimento di ulteriori disposizioni nel corpo del d.lgs. 231/2001, bensì mediante un'autonoma previsione contenuta nel suddetto art. 10 della legge n. 146/2006, il quale stabilisce le specifiche sanzioni amministrative applicabili ai reati sopra elencati, disponendo – in via di richiamo – nell'ultimo comma che "agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231".

<sup>14</sup> L'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123, sostituito dall'art. 300 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. Testo Unico Sicurezza) ha inserito nel corpus del d.lgs. 231/2001 il nuovo articolo 25-*septies*. Tale norma estende la punibilità delle società alle ipotesi di commissione dei delitti di "omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro", di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale. In conseguenza di tali condotte, configurabili come delitti, poste in essere da soggetti funzionalmente legati alla società, nel suo interesse o vantaggio, quest'ultima è soggetta a una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote e, nel caso di condanna per uno dei delitti sopra menzionati, alle sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.

- **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio**, richiamati dal nuovo art. 25-octies d.lgs. 231/2001<sup>15</sup>;
- **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori** (art. 25 octies.1 D.lgs 231/01) articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e modificato dalla L. n. 137/2023<sup>16</sup>.
- **delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione Europea** (art. 25 octies.2 D.lgs 231/01) articolo aggiunto dal D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211 di attuazione Dir. (UE) 2024/1226 – violazione delle misure restrittive UE (sanzioni/embargo), che disciplina la definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione europea<sup>17</sup>

---

L'inserimento dell'articolo 25-septies nella sezione III, capo I del d.lgs. 231/2001, comporta l'applicazione, anche con riferimento ai delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, di tutte le norme del d.lgs. 231/2001 (fra le quali il presupposto del vantaggio o interesse della società, il valore esimente dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, la possibilità di adottare tali modelli sulla base di codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative delle società).

<sup>15</sup> In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, l'art. 63, terzo comma, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ha introdotto nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa l'art. 25-octies prevedendo sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti degli enti con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, precedentemente disciplinati in ambito transnazionale. . Inoltre, la legge 15 dicembre 2014, n. 186 recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio" all'art 3, c. 3 ha introdotto nel Codice Penale il nuovo reato di autoriciclaggio; la stessa Legge, all'art. 3, c. 5 ha modificato l'articolo 25 octies del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, includendo la nuova fattispecie tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Sono inoltre entrate in vigore dal 15 dicembre 2021 anche le ulteriori novità introdotte dal DLgs. 195/2021 che hanno modificato le disposizioni di cui all'art. 25-octies.1 D.lgs. 231/2001 Si tratta dell'attuazione della direttiva (Ue) 2018/1673, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, che ha richiesto agli Stati membri di predisporre misure di natura penale più rigorose per punire e per prevenire gli illeciti connessi al riutilizzo di denaro o beni provenienti da attività criminali. Con tale decreto viene ampliato l'ambito di operatività delle norme citate in quanto il bene da ricettare o il profitto da riciclare, reimpiegare o autoriciclare potrà ora derivare da qualunque delitto (anche colposo) ovvero da una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

<sup>16</sup> In relazione ai reati di Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493-ter c.p), Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p) e Frode informatica (art. 640-ter c.p.) quest'ultimo reato ora anche "nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale".

<sup>17</sup> Il citato decreto entrato in vigore il 24 gennaio 2026 introduce nuove fattispecie di reato nel codice penale, istituendo un apposito Capo I-bis, e amplia l'elenco dei reati presupposto ai fini della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal D.lgs. 231/2001 introducendo l'art. 25-octies 2 nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Nello specifico, si tratta dei seguenti:

- Art. 275-bis c.p., commi 1, 2 e 5 – “Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea” (come, ad esempio, mettere fondi o risorse economiche a disposizione di soggetti designati; omettere di congelare fondi appartenenti a persone designate; concludere operazioni economiche, commerciali o finanziarie con Stati terzi sanzionati o con entità da essi controllate; importare, esportare, commerciare o trasportare beni vietati; prestare servizi finanziari o di altr a natura in violazione dei divieti).
- Art. 275-ter c.p., commi 1 e 2 – “Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva UE” (omesse segnalazioni / omissione di informazioni alle autorità competenti).

- **delitti informatici e trattamento illecito di dati** (art. 24-bis d.lgs. 231/2001 introdotto dall'art. 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento intero”)<sup>18</sup>.

---

• Art. 275-quater c.p., comma 1 – “Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività” quando l'autorizzazione è prescritta da una misura restrittiva UE.

• Art. 12, comma 1-bis, D.Lgs. 286/1998 – aggravamento del favoreggiamento dell'ingresso quando la condotta (ex art. 12, co. 1) è commessa in violazione di misure restrittive UE e agevola l'ingresso di persone fisiche designate.

Il Decreto in esame, inoltre, introduce, all'art. 6, un principio generale che modifica sensibilmente le modalità di calcolo delle sanzioni in materia di d.lgs. n. 231/2001. Le nuove, infatti, norme prevedono che le sanzioni pecuniarie, nei soli casi previsti dalla legge, al posto di basarsi su un sistema per quote, devono essere calcolate come percentuale del fatturato globale dell'ente, riferito all'esercizio precedente la commissione del reato.

Nello specifico le sanzioni vanno:

- dall'1% al 5% per i reati di violazione delle misure restrittive (art. 275-bis C.p.) e alla violazione delle condizioni previste dalle autorizzazioni rilasciate dall'autorità (275-quater c.p.). Se non è possibile determinare tale dato, la sanzione pecuniaria varia da 3 milioni a 40 milioni di euro

- dallo 0,5% all'1% per le violazioni degli obblighi informativi verso le autorità competenti (art. 275-ter C.p.). Se non è possibile determinare tale dato, la sanzione pecuniaria varia da 1 milione a 8 milioni di euro;

Sono inoltre previste sanzioni interdittive da un minimo di un anno a un massimo di sei anni e, in caso di reiterazione, l'aumento di un terzo della sanzione pecuniaria

<sup>18</sup> La legge 18 marzo 2008, n. 48 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme d'adeguamento dell'ordinamento intero” ha ampliato ulteriormente le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità della società. L'art. 7 del predetto provvedimento ha introdotto l'art. 24-bis rubricato “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”. Il nuovo art. 24-bis d.lgs. 231 del 2001 introduce pertanto la responsabilità amministrativa a carico dell'ente nel caso di commissione dei seguenti delitti: art. 615-ter (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), art. 617-quater (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), art. 617-quinquies (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche), art. 635-bis (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici), art. 635-ter (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità), art. 635-quater (Danneggiamento di sistemi informatici e telematici), art. 635-quinquies (Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità), art. 615-quater (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), art. 615-quinquies (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico), art. 491-bis (Documenti informatici) e 640-quinquies (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica) introdotto dall'art. 5, comma 3, della legge 8 marzo 2008, n. 48 modificando così il titolo XIII del libro secondo del codice penale. L'art. 24-bis è stato successivamente modificato dal D.L. n. 105/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica”, il quale ha esteso la responsabilità da reato degli Enti alla commissione dei delitti previsti all'art. 1, co. 11 del predetto decreto legge.

La Legge n. 90 del 28 giugno 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 Luglio 2024, recante “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici”, in vigore dal 17 luglio 2024, ha recentemente ampliato e modificato il catalogo dei reati presupposto con riferimento ai delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del D. Lgs. 231/01). Infatti, l'art. 16 (Modifiche al codice penale) della suddetta Legge: ha abrogato l'art. 615-quinquies c.p. e ha introdotto la medesima fattispecie al nuovo art. 635 quater.1 c.p.; ha introdotto all'art. 629 c.p. (Estorsione) l'ipotesi aggravata di estorsione realizzata mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies c.p. (reati informatici) ovvero con la minaccia di compierle; ha inasprito il trattamento sanzionatorio dei seguenti articoli del codice penale: art. 615-ter (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) e art. 635-bis (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici). L'art. 20 (Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231), della suddetta Legge: ha infine introdotto la previsione dell'art. 629 (Estorsione), terzo comma, del codice penale

- **delitti di criminalità organizzata.** L'art. 24-ter del Decreto stabilisce l'estensione della responsabilità dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale e dei delitti previsti all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- **delitti contro l'industria e il commercio.** L'art. 25-bis del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 513, 513-bis, 514, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater del codice penale;<sup>19</sup>
- **delitti in materia di violazione del diritto d'autore.** L'art. 25-nonies del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter e 171-septies, 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i.;
- **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria** (art. 377-bis c.p.), richiamato dall'art.25-decies del Decreto .
- **reati in materia ambientale.** L'art.25-undecies del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai reati di cui agli articoli 727-bis e 733-bis del codice penale, alcuni articoli previsti dal d. lgs. n. 152/2006 (Testo Unico in materia Ambientale), alcuni articoli della legge n. 150/1992 a protezione di specie animali e vegetali in via di estinzione e di animali pericolosi, l'art. 3, co. 6, della legge n. 549/1993 sulla tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente e alcuni articoli del d. lgs. n. 202/2007 sull'inquinamento provocato dalle navi . La Legge n. 68/2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'Ambiente" ("Legge Ecoreati") entrata in vigore il 29 maggio 2015, ha posto modifiche all'art. 25 undecies del D.lgs. 231/2001, estendendo le ipotesi di responsabilità delle società per reati ambientali ai reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale nonché al traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività. Con il D. Lgs. n. 21 del 1° marzo 2018, entrato in vigore il 6 aprile 2018, è stato abrogato l'art. 260 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 ed è stata inserita la medesima fattispecie di reato all'interno del nuovo art. 452-quaterdecies c.p. per effetto della c.d. "riserva di codice". La legge 9 ottobre 2023 n. 137 è intervenuta successivamente sui reati ambientali soprattutto con l'art. 6-ter, modificando sia il Codice dell'ambiente sia il Codice penale con un inasprimento delle pene. Infine il D. L. 8 agosto 2025, n. 116, c.d. "Terra dei Fuochi" convertito con la Legge 3 ottobre 2025 n. 147 ha recentemente ampliato il catalogo dei reati-presupposto ambientali includendo l'art. 452-septies c.p. ("Impedimento del controllo"), l'art. 452-terdecies c.p. ("Omessa Bonifica"), l'art. 255-bis c.p. ("Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari"), l'art. 255-ter c.p. ("Abbandono di rifiuti pericolosi"), l'art. 256-bis c.p. (Combustione illecita di rifiuti). È stata previsto inoltre un inasprimento delle sanzioni pecuniarie per diversi reati presupposto già esistenti. Diversi reati ambientali vengono poi elencati ora nel comma 2 dell'art. 382-bis cpp che disciplina la possibilità di arresto in flagranza "differita" (cioè sulla base di documentazione videofotografica

<sup>19</sup> L'art. 25-bis.1. è stato inserito dall'art. 17, co. 7, lett. b), L. n. 99/2009; si tratta in particolare dei delitti di turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis); frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art.516 c.p.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater).

o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto)

- **reati per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.** L'art. 25-duodecies del Decreto, articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012; modificato dalla L. n. 161/2017 e dal D.L. n. 20/2023, prevede la responsabilità amministrativa della società nel caso in cui si utilizzino dei lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o addirittura scaduto.<sup>20</sup>
- **reati di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati.** L'art. 25-ter 1, lettera s bis del Decreto prevede la responsabilità della società in relazione ai reati dell'art. 2635 c.c.<sup>21</sup>
- **reati di razzismo e xenofobia.** L'art. 25-terdecies introdotto dalla L.167/2017, prevede la responsabilità degli Enti in relazione ai reati di razzismo e xenofobia<sup>22</sup>
- **frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** (art. 25-quaterdecies del D. Lgs. 231/2001)<sup>23</sup>;

20

In particolare relativamente a violazioni delle seguenti disposizioni:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dal D.L. n. 20/2023]
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 187/2024.

<sup>21</sup> Modifiche in tema di reati di Corruzione tra privati sono state introdotte dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38, entrato in vigore il 15 aprile 2017 le cui principali novità sono le seguenti:

- Nuova formulazione della Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, ex art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001 in cui la nuova fattispecie è costruita in termini di reato di mera condotta (o pericolo), senza cioè la previsione di un evento di danno.
- Introduzione del reato autonomo di “Istigazione alla corruzione tra privati” (art. 2635 bis c.c.) con il quale si punisce il soggetto attivo anche qualora l’offerta o la promessa di danaro o altra utilità per compiere atti di infedeltà verso la propria società non sia accettata.

Da ultimo, l’art. 2635 c.c. è stato modificato dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3, escludendo la procedibilità a querela della persona offesa.

<sup>22</sup> Il 12 dicembre 2017 è entrato in vigore il nuovo art. 25-terdecies, dedicato alla prevenzione dei reati di razzismo e xenofobia (introdotto dalla L. 167/2017, legge europea 2017). In particolare, si tratta dei delitti di propaganda, istigazione e incitamento fondati sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah, dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra; condotte che dovranno essere caratterizzate anche da un pericolo concreto di diffusione. . Con il D. Lgs. n. 21 del 1° marzo 2018 è stato abrogato l’art. 3 della L. n. 654/1975 e la medesima fattispecie di reato “razzismo e xenofobia” è stata inserita all’interno del nuovo articolo 604-bis c.p. per effetto della c.d. “riserva di codice”.

<sup>23</sup> La L. n. 39/2019 ha inserito nel novero dei reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

I delitti in esame sono disciplinati dalla L.13 dicembre 1989, n. 401. Precisamente, l’art. 1 della predetta norma contempla la frode sportiva, la cui condotta tipica consiste: (i) nell’offerta o promessa di denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero nel compimento di altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo; (ii) nell’accettazione della promessa o della dazione di denaro o altra utilità o vantaggio da parte del partecipante alla competizione.

Invece, il delitto di esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo è previsto dall’art. 4 della L. 401/1989 che punisce l’esercizio, l’organizzazione, la vendita di attività di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative.

- **reati tributari** (art 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001)<sup>24</sup>;
- **contrabbando** (art. 25-sexiesdecies del D. Lgs. 231/2001)<sup>25</sup>;
- **inosservanza delle sanzioni interdittive** (art. 23 del D. Lgs. 231/2001).
- **reati contro il Patrimonio culturale** ( art. 25-septiesdecies e duodevices del D.Lgs. 231/2001)<sup>26</sup>.

<sup>24</sup> L'art 25-quinquiesdecies è stato inserito dall'art. 39, co. 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, entrata in vigore il 25 dicembre 2019. Quest'ultima ha introdotto tra i reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 i reati previsti dagli art. 2, 3, 8, 10 e 11 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Si tratta dei delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; occultamento o distruzione di documenti contabili; sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Da ultimo, il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore a partire dal 30 luglio 2020, avente ad oggetto l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF), relativa alla "alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale", ha ampliato il catalogo dei reati tributari presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, includendovi anche i delitti di dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. 74/2000); omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. 74/2000); indebita compensazione (art. 10-quater, D. Lgs. 74/2000), se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. Il medesimo D. Lgs. n. 75 /2020 ha inoltre introdotto una deroga alla non punibilità del tentativo, qualora i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art 2, D. Lgs. 74/2000), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 74/2000) e dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. 74/2000) siano compiuti anche nel territorio di un altro Stato facente parte dell'Unione, al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro (art. 6, co. 1-bis, D. Lgs. 74/2000).

Il co. 2 dell'art. 25-quinquiesdecies prevede una specifica circostanze aggravante, stabilendo che "se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo".

<sup>25</sup> L'articolo è stato inserito dall'art. 5, comma 1, lett. d), D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020, avente ad oggetto l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371(c.d. Direttiva PIF), relativa alla "alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale". e successivamente modificato dal D.Lgs. 141/2024 nuovo Testo unico delle disposizioni in materia doganale cd "Tuld".. Tra le fattispecie che vengono in rilievo si segnalano Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024); Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024); Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. n. 141/2024); Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141/2024); Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024); Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024); Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141/2024); Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. n. 141/2024); Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024); Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n. 141/2024); Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024) [articolo modificato dal D.Lgs. 81/2025]. Lo stesso Decreto 141/2024 ha poi esteso il catalogo dei reati presupposto anche agli illeciti penali disciplinati dal Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 504/95), ovvero: Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995); Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995); Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995); Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995); Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995); Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. n. 504/1995); Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995). Il D. Lgs. 12 giugno 2025, n. 81 ha poi recentemente introdotto modifiche rilevanti anche ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001 relativamente all'Art. 25-sexiesdecies (Contrabbando), sono infatti state in particolare introdotte nuove soglie di rilevanza penale per il contrabbando ovvero Il Decreto correttivo ha mantenuto la soglia di 10.000 euro quale limite oltre il quale l'evasione dei dazi doganali assume rilevanza penale, tuttavia, ha previsto una soglia più elevata – pari a 100.000 euro – per quanto riguarda gli altri diritti di confine (quali IVA, accise, imposte di consumo, diritti di monopolio)..

- **delitti contro gli animali** (art. 25 undevicies del D. Lgs. 231/2001)<sup>27</sup>.

Le categorie sopra elencate sono destinate ad aumentare ancora, anche per la tendenza legislativa ad ampliare l'ambito di operatività del Decreto, anche in adeguamento ad obblighi di natura internazionale e comunitaria.

### 1.5 Apparato sanzionatorio.

Sono previste dal d.lgs. 231/2001 a carico della società in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati:

- sanzione pecuniaria fino a un massimo di Euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare)<sup>28</sup>;
- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. 231/2001, "*Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente*") che, a loro volta, possono consistere in:
  - interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
  - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
  - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
  - confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
  - pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile

<sup>26</sup> La legge 9 marzo 2022 n. 22, contenente disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale ha introdotto la responsabilità delle persone giuridiche in tale ambito. Il D.Lgs. 231/2001 si arricchisce, così, di due ulteriori articoli: l'art. 25-septiesdecies "Delitti contro il patrimonio culturale" e l'art. 25-duodevicies "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici" cui sono poi state apportate modifiche dalla L. n. 6/2024. **Nell'art. 25-septiesdecies** sono richiamati i reati di furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.); appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.); ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.); falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.); violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.); importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.); uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.); distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.); contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.). **Nell'art. 25-duodevicies** sono, invece, richiamati i reati di riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.) e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

<sup>27</sup> **Nell'art. 25 undevicies** sono richiamati i seguenti articoli del c.p. : Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.); Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.); Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.); Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.); Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.).

<sup>28</sup> Il D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211 di attuazione Dir. (UE) 2024/1226 – violazione delle misure restrittive UE (sanzioni/embargo), che disciplina la definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione europea, inoltre, ha introdotto, all'art. 6, un principio generale che modifica sensibilmente le modalità di calcolo delle sanzioni in materia di d.lgs. n. 231/2001. Le nuove, infatti, norme prevedono che le sanzioni pecuniarie, nei soli casi previsti dalla legge, al posto di basarsi su un sistema per quote, devono essere calcolate come percentuale del fatturato globale dell'ente, riferito all'esercizio precedente la commissione del reato

fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;

l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste (si tratta in particolare di: reati contro la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001; delitti informatici e trattamenti illecito dei dati di cui all'art. 24-*bis* d.lgs. 231/2001; taluni reati contro la fede pubblica quali la falsità in monete, di cui all'art. 25-*bis* d.lgs. 231/2001; delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 25-*quater* d.lgs. 231/2001; delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, di cui all'art. 25-*quater* 1 d.lgs. 231/2001; delitti contro la personalità individuale, di cui all'art. 25-*quinqüies* d.lgs. 231/2001; taluni reati transnazionali, di cui all'art. 10 legge 146/2006, ); reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, di cui all'art. 25-*septies* d.lgs. 231/2001; reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio, richiamati dal nuovo art. 25-*octies* d.lgs. 231/2001, dei delitti di criminalità organizzata di cui all'art. 25-*ter* d.lgs. 231/2001, dei delitti contro l'industria e il commercio di cui all'art. 25-*bis.1* d.lgs. 231/2001, dei delitti in materia di violazione del diritto di autore di cui all'art. 25-*novies* d.lgs. 231/2001, di taluni reati ambientali di cui all'art. 25-*undecies* d.lgs. 231/2001 e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.<sup>29</sup>

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, d.lgs. 231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva.<sup>30</sup> Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte

<sup>29</sup> Art. 13, comma 1, lettere a) e b) d.lgs. 231/2001. A tale proposito, Si veda anche l'art. 20 d.lgs. 231/2001, ai sensi del quale *“Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.”*

<sup>30</sup> Si veda, a tale proposito, l'art. 16 d.lgs. 231/2001, secondo cui: *“1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. 2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17”.*

di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del d.lgs. 231/2001.<sup>31</sup>

## 1.6 Delitti tentati.

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo<sup>32</sup>, dei delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del d.lgs. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.<sup>33</sup> Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.<sup>34</sup>

## 1.7 Vicende modificative dell'ente.

Il d.lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dell'ente quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

Secondo l'art. 27, comma 1, del d.lgs. 231/2001, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute. Tale previsione costituisce una forma di tutela a favore dei soci di società di persone e degli associati ad associazioni, scongiurando il rischio che gli stessi possano essere chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale delle obbligazioni derivanti dalla comminazione all'ente delle sanzioni pecuniarie.<sup>35</sup> La disposizione in esame rende, inoltre, manifesto l'intento del Legislatore di individuare una responsabilità dell'ente

<sup>31</sup> Si veda l'art. 15 del d.lgs. 231/2001: "Commissario giudiziale – Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenuto conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorità del giudice. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva".

<sup>32</sup> Secondo l'art. 56, comma 1, del c.p. risponde di delitto tentato "Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto... se l'azione non si compie o l'evento non si verifica".

<sup>33</sup> A tale proposito si veda Forlenza, *Disciplina speciale per i reati contro la P.A.*, in *Guida al Diritto*, 2001, n. 26, 78.

<sup>34</sup> Tale disposizione "prevede una riduzione della pena nel caso in cui il colpevole volontariamente impedisca l'evento del reato. A differenza dell'istituto penalistico, il recesso attivo dell'ente non comporta una mera attenuazione del regime sanzionatorio, bensì costituisce una vera e propria causa di esclusione della responsabilità"; così Gennai-Traversi, *op. cit.*, 157.

<sup>35</sup> Gennai-Traversi, *op. cit.*, 164: "ciò in deroga alla disciplina generale secondo la quale delle obbligazioni sociali rispondono anche i soci illimitatamente responsabili (artt. 2267, 2304 e 2318 cod. civ.), così come gli associati per le obbligazioni dell'associazione (art. 38 cod. civ.)".

autonoma rispetto non solo a quella dell'autore del reato (si veda, a tale proposito, l'art. 8 del d.lgs. 231/2001)<sup>36</sup> ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale.<sup>37</sup>

Gli artt. 28-33 del d.lgs. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente;

dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi. La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 afferma *“Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato”*.

In caso di trasformazione, l'art. 28 del d.lgs. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del d.lgs. 231/2001). L'ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all'operazione (art. 2504-bis, primo comma, c.c.)<sup>38</sup> e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.<sup>39</sup>

<sup>36</sup> Art. 8 del d.lgs. 231/2001: *“Autonomia della responsabilità dell'ente – 1. la responsabilità dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia. 2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione. 3. L'ente può rinunciare all'amnistia.”*

<sup>37</sup> Così Roberti, *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni prive di personalità giuridica e le vicende modificative*, in *Nuove leggi civili commentate*, 2001, 1135.

<sup>38</sup> Art. 2504-bis c.c.: *“Effetti della fusione – La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte.”* Il d.lgs. 6/2003 ha così modificato il testo dell'art. 2504-bis: *“Effetti della fusione - La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.”*

<sup>39</sup> La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 chiarisce che *“Ad evitare che, con particolare riguardo alle sanzioni interdittive, la regola ora enunciata determini una “dilatazione” di dubbia opportunità della misura punitiva - coinvolgendo aziende “sane” in provvedimenti diretti a colpire aziende “malate” (si pensi al caso in cui una modesta società, responsabile di un illecito sanzionabile con il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, venga incorporata da una grande società con azioni quotate in borsa) - provvedono, per vero, da un lato, la disposizione generale che limita comunque le sanzioni interdittive all'attività o alle strutture in cui l'illecito è stato commesso (articolo 14, comma 1, dello schema); e, dall'altro, la (...) facoltà dell'ente risultante dalla fusione di chiedere, nei congrui casi, la sostituzione delle sanzioni stesse con sanzioni pecuniarie.”* Il Legislatore allude, a tale ultimo proposito, all'art. 31, comma 2, del d.lgs. 231/2001, secondo cui *“Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.”* Si ricorda che l'art. 17 prevede quanto segue: *“1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni: a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.”*

L'art. 30 del d.lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.<sup>40</sup>

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del d.lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del d.lgs. 231/2001<sup>41</sup>, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e (ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Tale previsione appare parzialmente in linea con quanto disposto dall'art. 2504-decies, comma 2, c.c., ai sensi del quale *“Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui essi fanno carico.”* Il d.lgs. 6/2003 ha trasferito tale previsione nell'art. 2506-quater c.c., modificandola come segue: *“Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico”*. Secondo Gennai-Traversi, *op. cit.*, 175: *“Per quanto riguarda invece la scissione totale, dall'enunciato dell'art. 30, comma 2, si evince - pur in mancanza di una previsione espressa - che la responsabilità amministrativa per gli illeciti dipendenti da reati commessi anteriormente alla scissione è riferibile non già alla società scissa, ma esclusivamente alle società beneficiarie della scissione stessa, in quanto sono i soggetti normativamente indicati quali obbligati, in solido tra loro, al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso. Il che è peraltro consequenziale al fatto che, una volta intervenuta la scissione totale, la società Trafilatiginaia normalmente si estingue e, in ogni caso, rimane priva del suo patrimonio”*.

<sup>41</sup> Art. 11 del d.lgs. 231/2001: *“Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria - 1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. 2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.(...)”*.

<sup>42</sup> La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 chiarisce: *“L'ente risultante dalla fusione e l'ente che, in caso di scissione, risulterebbe esposto ad una sanzione interdittiva possono ovviamente evitarne in radice l'applicazione provvedendo alla riparazione delle conseguenze del reato, nei sensi e nei termini indicati in via generale dall'articolo 17. Si è ritenuto tuttavia opportuno prevedere (...), che quando l'operatività della citata disposizione risultasse preclusa dal superamento del limite temporale dell'apertura del dibattimento, l'ente interessato abbia comunque facoltà di richiedere al giudice la sostituzione della sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quella inflitta all'ente per il medesimo reato. La sostituzione è ammessa alla condizione che, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata una*

L'art. 32 del d.lgs. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del d.lgs. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi.<sup>43</sup> Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del d.lgs. 231/2001)<sup>44</sup>, modellata sulla generale previsione dell'art. 2560 c.c.<sup>45</sup>; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- (i) è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- (ii) la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, resta esclusa l'estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente.

## 1.8 Reati commessi all'estero.

Secondo l'art. 4 del d.lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti - commessi all'estero.<sup>46</sup> La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non

---

*modifica organizzativa idonea a prevenire la commissione di nuovi reati della stessa specie e che, inoltre, l'ente abbia risarcito il danno o eliminato le conseguenze del reato e messo a disposizione per la confisca il profitto eventualmente conseguito (s'intende, per la parte riferibile all'ente stesso). Resta salva, in ogni caso, la facoltà di chiedere la conversione anche in executivis a norma dell'articolo 78."*

<sup>43</sup> Art. 32 d.lgs. 231/2001: "Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione - 1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data. 2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione. 3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso". La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 chiarisce che "La reiterazione, in tal caso, non opera peraltro automaticamente, ma forma oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice, in rapporto alle concrete circostanze. Nei confronti degli enti beneficiari della scissione, essa può essere inoltre ravvisata solo quando si tratti di ente cui è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il precedente reato".

<sup>44</sup> Art. 33 del d.lgs. 231/2001: "Cessione di azienda. - 1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. 2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda". Sul punto la Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 chiarisce: "Si intende come anche tali operazioni siano suscettive di prestarsi a manovre elusive della responsabilità: e, pur tuttavia, maggiormente pregnanti risultano, rispetto ad esse, le contrapposte esigenze di tutela dell'affidamento e della sicurezza del traffico giuridico, essendosi al cospetto di ipotesi di successione a titolo particolare che lasciano inalterata l'identità (e la responsabilità) del cedente o del conferente".

<sup>45</sup> Art. 2560 c.c.: "Debiti relativi all'azienda ceduta - L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori".

<sup>46</sup> L'art. 4 del d.lgs. 231/2001 prevede quanto segue: "1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo."

lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del d.lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- (i) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001;
- (ii) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- (iii) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso)<sup>47</sup> e anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del d.lgs. 231/2001 solo a fronte della serie di reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;
- (iv) sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

## 1.9 Procedimento di accertamento dell'illecito.

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del d.lgs. 231/2001 prevede *“La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende”*.

---

<sup>47</sup> Art. 7 c.p.: “Reati commessi all'estero - E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio taluno dei seguenti reati: 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana”. Art. 8 c.p.: “Delitto politico commesso all'estero - Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.” Art. 9 c.p.: “Delitto comune del cittadino all'estero - Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.” Art. 10 c.p.: “Delitto comune dello straniero all'estero - Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo di tre anni; 3) l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.”

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale<sup>48</sup>, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del d.lgs. 231/2001). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. 231/2001, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo.<sup>49</sup> L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo<sup>50</sup>; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del d.lgs. 231/2001).<sup>51</sup>

### 1.10 Modelli di organizzazione, gestione e controllo.

Aspetto fondamentale del d.lgs. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società. In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la società non risponde se prova che (art. 6, comma 1, del d.lgs. 231/2001):

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la

<sup>48</sup> Così, testualmente, si esprime la Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001.

<sup>49</sup> Art. 38, comma 2, d.lgs. 231/2001: *“Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando: a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale [sospensione del procedimento per l'incapacità dell'imputato, n.d.r.]; b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale [applicazione della pena su richiesta, n.d.r.], ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna; c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.”* Per completezza, si richiama inoltre l'art. 37 del d.lgs. 231/2001, ai sensi del quale *“Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità”* (vale a dire quelle previste dal Titolo III del Libro V c.p.p.: querela, istanza di procedimento, richiesta di procedimento o autorizzazione a procedere, di cui, rispettivamente, agli artt. 336, 341, 342, 343 c.p.p.).

<sup>50</sup> *“La ratio della previsione che esclude la possibilità che il rappresentante dell'ente sia la stessa persona imputata del reato appare evidente: posto che al primo soggetto spetta il compito di assicurare all'ente le prerogative difensive nel procedimento relativo all'illecito, la potenziale conflittualità tra gli interessi delle due figure potrebbe rendere inconciliabili le linee di difesa. Se così è, non pare dubbio che il medesimo divieto debba operare anche quando il legale rappresentante dell'ente sia imputato di un reato connesso o collegato a quello dal quale dipende l'illecito amministrativo”*; così Ceresa- Gastaldo, *Il “processo alle società” nel d.lgs. 8 giugno 2001*, n. 231, Torino, 24.

<sup>51</sup> *“Ove il rappresentante legale dell'ente sia altresì imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo, la partecipazione al procedimento penale dell'ente stesso dovrà necessariamente avvenire mediante la nomina di un diverso rappresentante legale per il processo”* (Garuti, in AA.VV., *Responsabilità degli enti*, cit., 282 s.).

circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria “colpa organizzativa”.<sup>52</sup>

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta.<sup>53</sup>

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 7, comma 4, del d.lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;

un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Sarà l'autorità giudiziaria che dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il d.lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono<sup>54</sup>:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

<sup>52</sup> La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 si esprime, a tale proposito, in questi termini: “*Ai fini della responsabilità dell'ente occorrerà, dunque, non soltanto che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo (le condizioni alle quali ciò si verifica, come si è visto, sono disciplinate dall'articolo 5); di più, il reato dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o quanto meno derivare da una colpa di organizzazione*”. Ed ancora: “*si parte dalla presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito “soggettivo” di responsabilità dell'ente [ossia la c.d. “colpa organizzativa” dell'ente] sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell'ente; ove ciò non accada, dovrà essere la società a dimostrare la sua estraneità, e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti.*”

<sup>53</sup> Art. 7, comma 1, del d.lgs. 231/2001: “Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente – Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”.

<sup>54</sup> Si veda l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 231/2001.

### 1.11 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti.

L'art. 6, comma 3, del d.lgs. 231/2001 prevede *“I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”*.

Confindustria ha definito le Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, “Linee guida di Confindustria”), aggiornate nel giugno del 2021, che contengono indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), per la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente) e che enunciano i contenuti indispensabili del modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare, le Linee Guida di Confindustria individuano le seguenti fasi per la definizione del modello:

- identificazione dei rischi e dei protocolli;
- predisposizione di sistemi di controllo preventivo;
- adozione di strumenti generali quali il codice di comportamento e un sistema disciplinare che prendano in considerazione i reati richiamati nel decreto;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'organismo di vigilanza, dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

La Trafilati Martin S.r.l. adotta il proprio modello di organizzazione gestione e controllo sulla base delle Linee guida di Confindustria, adattandole, ovviamente, alle proprie esigenze e peculiarità, ritenendo l'adozione del modello un'occasione di crescita e di miglioramento nel sistema di governo della società, non solo nella logica della prevenzione dei reati.

### 1.12 Sindacato di idoneità.

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante: la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società; e il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al d.lgs. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. “prognosi postuma”.

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato.

In altre parole, va giudicato “idoneo a prevenire i reati” il modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o,

almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

## CAPITOLO 2

### **DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE: ELEMENTI DEL MODELLO DI *GOVERNANCE* E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DI Trafilati Martin S.r.l.**

#### **2.1 Trafilati Martin S.r.l.**

La Trafilati Martin S.r.l., in sigla TM S.r.l., ha per oggetto sociale l'esercizio della lavorazione meccanica e il commercio di prodotti siderurgici, metallurgici e meccanici in genere.

La società può assumere e concedere garanzie, commissioni, rappresentanze con o senza deposito e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, know-how ed altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale, nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import-export) e finanziarie.

La società potrà inoltre svolgere le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali necessarie od utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nonché prestare fidejussioni, avalli e garanzie anche reali, per le obbligazioni sia proprie che di società consociate, ovvero controllate da una stessa controllante e comunque all'interno di un medesimo gruppo e in ogni caso non nei confronti del pubblico.

La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, ovvero aventi una funzione strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale.

La società, infine, può prestare servizi d'ufficio, con la fornitura di tutte le commesse e necessarie utilità, a favore di società del gruppo e di terzi in genere.

Sono, in ogni modo, escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società d'intermediazione mobiliare di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla Legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e in ogni modo tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

#### **2.2 Modello di governance di Trafilati Martin S.r.l.**

La Trafilati Martin S.r.l. è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri che può variare da un minimo di tre ad un massimo di undici. Spetta all'assemblea ordinaria stabilire il numero dei membri dell'organo amministrativo. Gli amministratori possono essere anche non soci e sono eletti dall'Assemblea.

Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La gestione della società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale è investito dei più ampi poteri con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, fatta eccezione per le deliberazioni che per legge o per Statuto sono in modo tassativo riservate all'Assemblea dei Soci.

Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale. Si applica in ogni caso l'art. 2436 del Codice Civile.

Ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e può nominare un Vicepresidente, che svolga le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento del medesimo.

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, eventualmente, un Segretario anche estraneo.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati, fissandone le attribuzioni e retribuzioni a norma di legge.

Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive agli Organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Gli Amministratori Delegati sono tenuti ad informare almeno semestralmente il Consiglio di Amministrazione sull'andamento generale della gestione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare arbitri amichevoli compositori, direttori nonché procuratori *ad negotia* e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, per tutti determinando sia i poteri sia gli emolumenti e/o le interessenze relative.

La rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, al vicepresidente e ai consiglieri delegati sempre in via disgiunta fra di loro con firma libera per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e/o nell'ambito delle rispettive deleghe.

Gli stessi, sempre disgiuntamente, rappresentano la società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

L'organo amministrativo e i rappresentanti legali possono delegare parte dei loro poteri a terzi, anche non soci, relativamente a singoli atti o a categorie di atti.

### **2.3 Assetto organizzativo di Trafilati Martin S.r.l.**

La struttura organizzativa di Trafilati Martin S.r.l. riporta gerarchicamente all'Amministratore Delegato.

Dall'Amministratore Delegato dipendono:

- Direzione Industriale

- Unità Gestione Qualità
- Servizio di Prevenzione e Protezione
- Unità Programmazione
- Unità Commerciale
- Unità Produzione
- Unità Logistica
- Unità Amministrazione e gestione del personale
- Unità Information Technology

#### **2.4 Il sistema di gestione della qualità. Ambiente e sicurezza.**

Nell'ambito del miglioramento dei propri processi, la Società si è dotata di un Sistema di Gestione per la Qualità e per la Salute e Sicurezza.

La Società ha inoltre sottoposto a certificazione da parte di enti terzi riconosciuti i propri Sistemi di Gestione, che sono risultati conformi ai requisiti previsti dagli standard internazionali applicabili, ovvero:

- UNI EN ISO 9001:2015 per la Qualità
- UNI EN ISO 45001:2018 per la Salute e Sicurezza
- UNI EN ISO 14001:2015 per l'Ambiente

Si sottolinea come gli strumenti e le risorse del Sistema di Gestione per la Qualità e la Salute e Sicurezza, sono funzionali non solo al perseguimento degli scopi che sono loro propri, ma anche ai fini della prevenzione dei reati di cui al d.lgs. 231/2001 in quanto suscettibili, per loro natura, di ostacolare sia i comportamenti colposi, sia le condotte dolose che caratterizzano la commissione dei reati implicanti la responsabilità amministrativa della società.

La particolare valenza dei presidi sopra menzionati ai fini della prevenzione dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001 verrà, ove necessario, specificamente evidenziata, con riferimento a ciascuna tipologia di reato a tal fine rilevante, nelle Parti Speciali del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

## CAPITOLO 3

### **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI Trafilati Martin S.r.l. E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE**

#### **3.1 Premessa**

L'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo a norma del d.lgs. 231/2001 (di seguito anche "Modello") e la sua efficace e costante attuazione, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, è un atto di responsabilità sociale di Trafilati Martin S.r.l. da cui scaturiscono benefici per tutti i portatori di interessi: dai soci, agli utenti, dipendenti, creditori e a tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alle sorti della Società.

L'introduzione di un sistema di controllo dell'agire imprenditori, unitamente alla fissazione e divulgazione di principi etici, migliorando i già elevati standard di comportamento adottati dalla Società, aumentano la fiducia e la reputazione di cui Trafilati Martin S.r.l. gode nei confronti dei soggetti terzi e, soprattutto, assolvono una funzione normativa in quanto regolano comportamenti e decisioni di coloro che quotidianamente sono chiamati a operare in favore della Società in conformità ai suddetti principi etici.

La Trafilati Martin S.r.l. ha, quindi, inteso avviare una serie di attività volte a rendere il proprio Modello organizzativo conforme ai requisiti previsti dal d.lgs. 231/2001 e coerente con i principi già radicati nella propria cultura di governo della società.

#### **3.2 Il Progetto di Trafilati Martin S.r.l. per la definizione del proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo a norma del d.lgs. 231/2001**

La metodologia scelta per eseguire il Progetto, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi e assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni aziendali, è stata definita al fine di garantire la qualità e l'autorevolezza dei risultati.

Il Progetto è articolato nelle cinque fasi sinteticamente riassunte nella tabella che segue

| <i>Fasi</i>   | <i>Attività</i>                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Fase 1</i> | <b>Individuazione dei processi e dei key officer</b>                                          |
| <i>Fase 2</i> | <b>Identificazione aree di rischio</b>                                                        |
| <i>Fase 3</i> | <b>Rilevazione della situazione “As- Is” e Valutazione del modello di controllo in essere</b> |
| <i>Fase 4</i> | <b>Gap Analysis ed Action Plan</b>                                                            |
| <i>Fase 5</i> | <b>Definizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</b>                        |

Di seguito vengono espone le metodologie seguite e i criteri adottati nelle varie fasi del Progetto.

### *3.2.1 Individuazione dei processi e dei “key officer”, identificazione delle Aree di rischio (FASE 1 e 2).*

L’art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, tra i requisiti del Modello, l’individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal decreto stesso. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti “sensibili” (di seguito, “attività sensibili” e “processi sensibili”).

Scopo della Fase 1 e 2 è stato l’identificazione degli ambiti aziendali oggetto dell’intervento e l’individuazione preliminare dei processi e delle attività sensibili.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/01 è stato valutato che il rischio relativo al reato di stampa di monete o valori bollati falsi è solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile. In particolare, il rischio relativo ai reati di falso nummario è solo astrattamente ipotizzabile in quanto non si rileva alcuna attività di Trafilati Martin S.r.l. nella produzione o commercializzazione di tali valori.

Allo stesso modo è stato valutato che il rischio relativo ai reati di “*market abuse*”, ai reati di razzismo e xenofobia ed ai reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa sia solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile, in quanto non si rileva alcuna attività di Trafilati Martin S.r.l. con riferimento alla gestione delle informazioni privilegiate e alle operazioni su strumenti finanziari né sono state identificate possibili aree sensibili soggette al rischio di verifica dei nuovi reati di cui all’art 25-terdecies e 25-quaterdecies.

Propedeutica all’individuazione delle attività sensibili è stato l’approfondimento dell’analisi della struttura societaria e organizzativa di Trafilati Martin S.r.l., svolta al fine di meglio comprendere gli ambiti aziendali oggetto di analisi.

L'analisi dell'organizzazione, del modello operativo e delle procure/deleghe conferite dalla Società, hanno consentito una prima individuazione dei processi/attività sensibili e una preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/attività.

Ulteriore attività è stata l'identificazione dei responsabili dei processi/attività sensibili, ovvero le risorse con una conoscenza approfondita dei processi/attività sensibili e dei relativi meccanismi di controllo, nonché le altre funzioni e soggetti coinvolti.

Tali informazioni essenziali sono state raccolte sia attraverso l'analisi della documentazione sociale che attraverso colloqui con i soggetti chiave, identificati nelle persone di più alto livello organizzativo in grado di fornire le informazioni di dettaglio sui singoli processi aziendali e sulle attività delle singole funzioni.

In via preliminare è stata predisposta una mappatura che ha consentito di evidenziare le attività sensibili e i soggetti interessati.

### 3.2.2 Rilevazione della situazione "As- Is" e Valutazione del modello di controllo in essere, Gap Analysis ed Action Plan (Fase 3 e 4)

Nella rilevazione del sistema di controllo esistente sono stati considerati i seguenti principi di riferimento:

- esistenza di procedure formalizzate;
- tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- segregazione dei compiti;
- esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

Al fine di rilevare e analizzare in dettaglio il modello di controllo esistente a presidio dei rischi riscontrati ed evidenziati nell'attività di analisi delle attività sensibili sopra descritta e di valutare la conformità del Modello stesso alle previsioni del Decreto, è stata effettuata un'analisi comparativa tra il Modello organizzativo e di controllo esistente e un Modello teorico di riferimento, sulla base del contenuto della disciplina del Decreto.

Attraverso tale confronto è stato possibile desumere le aree di miglioramento del sistema di controllo interno esistente e, sulla scorta di quanto emerso, è stato predisposto un piano di attuazione teso a individuare i requisiti organizzativi caratterizzanti un Modello di organizzazione, gestione e controllo conforme a quanto disposto dal decreto e le relative azioni di miglioramento del sistema di controllo interno.

A seguito delle attività svolte sono stati predisposti i seguenti documenti:

- una mappatura finale delle attività sensibili con l'indicazione delle strutture organizzative responsabili;
- un documento di analisi dei processi sensibili e del sistema di controllo, con evidenza:
  - dei processi elementari/attività svolte;
  - delle funzioni/soggetti interni/esterni coinvolti;
  - dei relativi ruoli/responsabilità;
  - dei principali enti della P.A. coinvolti;

- del sistema dei controlli esistenti.

Nell’ottica del continuo rafforzamento dei presidi di controllo esistenti sono state apportate anche azioni integrative ai sistemi procedurali adottati.

Si segnala, in particolare, l’adozione del Codice Etico che è elemento essenziale di riferimento del presente Modello. Resta altresì inteso che la mancata osservanza dei principi generali di cui al Codice Etico integra violazione dei precetti del D.Lgs. 231/01 esclusivamente in quanto prodromica alla commissione dei reati presupposto indicati nella parte speciale del Modello

### 3.2.3 *Disegno del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Fase 5)*

Scopo della Fase 5 è stato quello di definire il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Trafilati Martin S.r.l., ai sensi del d.lgs. 231/2001, articolato in tutte le sue componenti.

La realizzazione della Fase 5 è stata supportata sia dai risultati delle fasi precedenti sia dalle scelte di indirizzo degli organi decisionali della Società.

Trafilati Martin S.r.l. ha inteso predisporre un Modello che tenesse conto della propria peculiare realtà aziendale, in coerenza con il proprio sistema di governo ed in grado di valorizzare i controlli e gli organismi esistenti.

Il Modello, pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, regole e disposizioni che:

- incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l’esterno;
- regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001.

Il Modello costituisce un sistema organico di regole e di attività di controllo volto a:

- assicurare condizioni di trasparenza e correttezza nella conduzione delle attività aziendali a tutela della reputazione e dell’immagine, proprie e delle società controllate, degli interessi degli azionisti e del lavoro dei propri dipendenti;
- prevenire i reati che potrebbero essere posti in essere sia da parte di soggetti apicali sia da parte dei loro sottoposti, e dare luogo all’esonero da responsabilità dell’ente in caso di commissione di uno dei reati individuati nel d.lgs. 231/01.

Il presente documento è costituito da una “Parte Generale”, che contiene i principi cardine del Modello e da singole “Parti Speciali”, predisposte, in ragione delle attività aziendali e dei Processi Sensibili rilevati e dei relativi interventi di miglioramento, per le diverse categorie di reato contemplate nel d. lgs. 231/2001.

La Parte Speciale 1, denominata “*Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*”, trova applicazione per le tipologie specifiche di reato previste dagli artt. 24, 25 e 25bis del d.lgs. 231/2001; la Parte Speciale 2, denominata “*Reati Societari*”, si applica per le tipologie di reato previste per i reati societari (quali, tra gli altri, false comunicazioni sociali, ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza, aggrottaggio) richiamati dagli artt. 25-ter e

25-*sexies* d.lgs. 231/2001; la Parte Speciale 3, denominata “*Delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico*” è relativa alle tipologie di reato richiamate dall’art. 25-*quater* d.lgs. 231/2001; la Parte Speciale 4 denominata “*Delitti contro la personalità individuale*” relativa ai delitti richiamati dall’art. 25-*quinqies* d.lgs. 231/2001, la Parte Speciale 5, denominata “*Reati transnazionali*”, relativa ai delitti richiamati dall’art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, di “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001; la Parte Speciale 6, denominata “*Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro*”, richiamati dall’art. 25-*septies* d.lgs. 231/2001; la Parte Speciale 7 denominata “*Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*” richiamati dall’art. 25-*octies* e 25-*octies.1* d.lgs. 231/2001; la Parte Speciale 8 denominata “*Reati di criminalità organizzata*” richiamati dall’art. 24-*ter* d.lgs. 231/2001; la Parte Speciale 9 denominata “*Delitti contro l’industria ed il commercio*” richiamati dall’art. 25-*bis.1* d.lgs. 231/2001; la Parte Speciale 10 denominata “*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria*” richiamati dall’art. 25-*decies* d.lgs. 231/2001; la Parte Speciale 11 denominata “*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*” richiamati dall’art. 25-*duodecies* d.lgs. 231/2001; la Parte Speciale 12 denominata “*Reati ambientali*” richiamati dall’art. 25-*undecies* d.lgs. 231/2001 e la Parte Speciale 13 denominata “*Corruzione tra privati*” richiamati dall’art. 25-*ter* d.lgs. 231/2001 e la Parte Speciale 14 denominata “*Reati tributari e contrabbando*” richiamati dall’art. 25-*quinqiesdecies* e art. 25-*sexiesdecies* d.lgs. 231/2001 e la Parte Speciale 15 denominata “*Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione Europea*” richiamati dall’art. 25-*octies.2* d.lgs. 231/01.

## CAPITOLO 4

### L’ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/01

#### 4.1 L’organismo di vigilanza

In base alle previsioni del d.lgs. 231/01, l’ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti apicali o sottoposti alla loro vigilanza e direzione, se l’organo dirigente ha:

- adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e di curarne l’aggiornamento ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L’affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, presupposto indispensabile per l’esonero dalla responsabilità prevista dal d.lgs. 231/2001.

Le Linee Guida di Confindustria individuano quali requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza l'autonomia e indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.

In particolare, secondo Confindustria i requisiti di autonomia ed indipendenza richiedono:

- √ la previsione di un “riporto” dell'Organismo di Vigilanza al massimo vertice aziendale operativo;
- √ l'assenza, in capo all'Organismo di Vigilanza, di compiti operativi che ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio;
- √ laddove si tratti di soggetti dipendenti, l'inserimento dell'Organismo di Vigilanza “*come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile*”.

Il connotato della professionalità deve essere riferito al “*bagaglio di strumenti e tecniche*” necessarie per svolgere efficacemente l'attività di Organismo di Vigilanza; la continuità di azione, che garantisce una efficace e costante attuazione del modello organizzativo, è favorita dalla presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza. Peraltro le Linee guida Confindustria dispongono che “*nel caso di composizione mista o con soggetti interni dell'Organismo, non essendo esigibile dai componenti di provenienza interna una totale indipendenza dall'ente, il grado di indipendenza dell'Organismo dovrà essere valutato nella sua globalità*”.

## **4.2 Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza.**

Il d.lgs. 231/01 non fornisce indicazioni circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza (o anche OdV). In assenza di tali indicazioni, il Consiglio di Amministrazione ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla norma, è in grado di assicurare, lo svolgimento delle attività cui l'organismo di vigilanza è preposto.

L'Organismo di Vigilanza di Trafilati Martin S.r.l. è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione .

L'OdV è stato individuato in un organo plurisoggettivo composto fino a 4 membri. In ogni caso l'OdV è validamente costituito quando siano in carica almeno due dei suoi membri.

Tale configurazione garantisce l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'organizzazione stessa grazie anche al riporto diretto al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che l'ha nominato, e i suoi membri sono rieleggibili, salva la possibilità di revoca anticipata per gravi ed accertate inadempienze o per conflitto d'interessi, oppure di decadenza dall'incarico, accertata dal Consiglio di Amministrazione per perdita dei requisiti di onorabilità sotto indicati.

È necessario che i membri dell'Organismo di Vigilanza possiedano, oltre a competenze professionali adeguate, requisiti soggettivi che garantiscano l'autonomia, l'indipendenza e l'onorabilità richiesta dal compito.

In particolare, non possono essere nominati:

- coloro che versino in una delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 per gli amministratori e dall' art. 2399 per i sindaci del Codice Civile;
- coloro che siano interdetti in via temporanea e/o definitiva dai pubblici uffici;
- coloro che siano sottoposti a procedure concorsuali;
- coloro che siano imputati per uno dei reati di cui agli articoli 25 e ss. del d.lgs. 231/2001;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate e/o controllanti, partecipate e/o partecipanti;
- coloro che hanno avuto un rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quali membri dell'Organismo di Vigilanza;
- coloro che siano legati alla società o alle società da questa controllate e/o partecipate, alle società controllanti e/o partecipanti da un rapporto di lavoro o da un rapporto di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;
- coloro che hanno subito un provvedimento di condanna, anche non passato in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta (cosiddetto "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. n. 231 del 2001;
- coloro che hanno subito una condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di "patteggiamento" a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Qualora venisse a mancare l'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione con propria deliberazione e contestualmente dispone il relativo aggiornamento del Modello.

Al fine di garantire la necessaria stabilità all'Organismo di Vigilanza, sono, qui di seguito, indicate le modalità di revoca dei poteri connessi con tale l'incarico.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza potrà avvenire soltanto per giusta causa (anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Società) mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

A tale proposito, per “giusta causa” di revoca potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- una grave negligenza nell’assolvimento dei compiti connessi con l’incarico quale (a titolo meramente esemplificativo): l’omessa redazione della relazione informativa semestrale o della relazione riepilogativa annuale sull’attività svolta al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di cui al successivo paragrafo 4.6; l’omessa redazione del programma di vigilanza di cui al successivo paragrafo 7.2;
- l’ “*omessa o insufficiente vigilanza*” da parte dell’Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d) del d.lgs. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del d.lgs. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento).

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre – sentito il parere del Collegio Sindacale – la sospensione dei poteri dell’Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo di Vigilanza *ad interim*.

L’Organismo di Vigilanza potrà giovare – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all’Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

Il Consiglio di Amministrazione assegna, ogni anno, un budget di spesa all’OdV tenuto conto delle richieste di quest’ultimo. L’assegnazione del budget permette all’OdV di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal d.lgs. 231/01. La Società inoltre provvederà alla stipulazione di un’idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile.

L’OdV potrà avvalersi delle funzioni presenti in Società in virtù delle relative competenze, in particolare della Unità Amministrazione (ad esempio nella comprensione dell’evoluzione dell’assetto organizzativo e di mutamenti in ruoli e responsabilità delle figure apicali).

### **4.3 Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza.**

All’OdV è affidato, sul piano generale, il compito di:

- vigilare sull’osservanza delle prescrizioni del Modello di prevenzione dei reati ex d.lgs. 231/2001, da parte dei destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reati previste;
- verificare, in relazione ai mutamenti della struttura aziendale e a quelli normativi, l’effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati di cui al d.lgs. 231/01;
- anche avvalendosi delle varie funzioni coinvolte, valutare la necessità di proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali aggiornamenti del Modello, conseguenti all’evoluzione della struttura organizzativa o dell’operatività aziendali ed a eventuali modifiche normative;

- vigilare sulla congruità del sistema delle deleghe e delle responsabilità attribuite, al fine di garantire l'efficacia del Modello.

Su un piano operativo, è affidato all' OdV di Trafilati Martin S.r.l. il compito di:

- elaborare ed implementare un programma di verifiche periodiche sull'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle “Aree di attività a rischio” e sulla loro efficacia, tenendo presente che la responsabilità primaria sul controllo delle attività resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante dei processi aziendali;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché, ove necessario, aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso OdV obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- effettuare il monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio, ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale. All'OdV devono essere inoltre segnalate da parte di tutto il personale, eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato;
- condurre le opportune indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- verificare che gli elementi previsti dal Modello per le diverse tipologie di reati (ad es. adozione di clausole standard, espletamento di procedure, segregazione delle responsabilità, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a richiedere un aggiornamento degli elementi stessi;
- avvalendosi anche della collaborazione dei diversi responsabili delle varie funzioni aziendali, promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello stesso presso tutto il personale;
- coordinarsi con i diversi responsabili delle varie funzioni aziendali per assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- segnalare alle funzioni aziendali titolari dell'azione disciplinare le eventuali violazioni del Codice Etico da parte del personale di Trafilati Martin S.r.l., al fine di ottenere i necessari provvedimenti correttivi;
- esprimere pareri in merito all'eventuale revisione delle politiche e procedure aziendali, allo scopo di garantire la coerenza con il Codice Etico.

L'OdV, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti:

- ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società, senza preventiva informativa e senza necessità di alcun consenso preventivo, al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto;
- può avvalersi sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni;
- dispone di un budget definito dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito dell'annuale processo di *budgeting* idoneo a supportare le decisioni di spesa

necessarie per assolvere alle proprie funzioni (consulenze specialistiche, missioni e trasferte, aggiornamento, ecc.);

- pone in essere le proprie attività senza il sindacato di alcun altro organismo o struttura aziendale, rispondendo al solo Consiglio di Amministrazione.

#### **4.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. Flussi informativi**

L'OdV deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro stabiliti dal codice civile.

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Al fine di agevolare i flussi informativi sopra indicati è prevista l'istituzione di canali informativi dedicati ed in particolare:

- casella di posta elettronica per comunicazioni inoltrate tramite internet/intranet: [odv.tm@orimartin.it](mailto:odv.tm@orimartin.it)
- lettere postali indirizzate: Trafilati Martin S.r.l., Organismo di Vigilanza D.lgs 231, Via John Fitzgerald Kennedy, 64 - 25033 Cologne BS

i canali di cui sopra sono da intendersi per la trasmissione delle informazioni ad evento o periodiche. **Se i segnalanti intendono effettuare la segnalazione di una violazione e mantenere riservata la propria identità avvalendosi delle tutele previste per il whistleblower di cui al Dlgs n.24/2023 devono utilizzare i canali specifici previsti di cui al paragrafo successivo.**

Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere comunicate le ispezioni delle autorità pubbliche (ad es. Guardia di Finanza, ATS, ecc.);
- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative: i) alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati richiamati dal Decreto; ii) a “pratiche” non in linea con le norme di comportamento emanate dalla Società; iii) a comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello;
- il dipendente che venga a conoscenza di una violazione (o presunta violazione) del Modello, di un fatto o di una condotta rientrante nel precedente elenco, deve contattare il proprio diretto superiore gerarchico ovvero, qualora la segnalazione non dia esito o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per effettuare la segnalazione, riferire direttamente all'Organismo di Vigilanza;
- il dipendente che venga a conoscenza di un fatto o di una condotta rientrante nell'elenco predisposto dall'Organismo di Vigilanza di cui al precedente paragrafo, deve riferire direttamente all'Organismo di Vigilanza;

- al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni sopra descritte, l'Organismo di Vigilanza provvederà a comunicare, a tutti i soggetti interessati, i modi e le forme di effettuazione delle stesse (tramite indicazione di una posta riservata e indirizzata direttamente a ciascun membro dell'OdV o tramite casella di posta elettronica dedicata); è facoltà dell'OdV definire e comunicare eventuali canali di comunicazione alternativi;
- l'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi.

#### 4.5 Segnalazioni Whistleblowing

Le segnalazioni sono gestite dalla Società anche nel rispetto delle prescrizioni normative in materia di Whistleblowing (D.lgs. n. 24/2023 e Direttiva UE 2019/1937) riguardanti la protezione delle persone che effettuano le segnalazioni e delle linee guida di riferimento emanate da ANAC<sup>55</sup>

La Società ha effettuato la comunicazione alle rappresentanze sindacali più rappresentative, indicando di essersi attivata ai fini dell'aggiornamento della propria procedura (policy) di gestione delle segnalazioni che prevede il ricorso al canale di segnalazione interno.

Le segnalazioni in questione riguardano informazioni di violazioni che consistono in:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti (che non riguardano i successivi punti 2,3,4,5);
2. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
3. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea di cui all'art. 325 TFUE;
4. atti od omissioni riguardanti il mercato interno (merci, persone, servizi e capitali) di cui all'art. 26, par. 2 TFUE comprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulla società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulla società;
5. atti o comportamenti che vanificano le finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati al punto 2) 3), 4).

La gestione di tali Segnalazioni è attribuita, con specifico atto di investitura, in quanto compito ulteriore rispetto al proprio mandato istituzionale, ai componenti

---

<sup>55</sup> In particolare con riferimento alle ultime Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione approvate da ANAC con Delibera n° 478 del 26 novembre 2025.

dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche Gestore delle segnalazioni), organo collegiale autonomo e indipendente, composto da professionisti esterni.

Sono espressamente esclusi poteri di supervisione o filtro dell'organo di indirizzo sull'istruttoria: il gestore decide autonomamente sugli esiti e sui destinatari interni/esterni cui trasmettere gli atti.

I soggetti di cui all'art. 3 del D. Lgs. 24/23 (lavoratori, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, volontari, tirocinanti, azionisti, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza), che nel proprio contesto lavorativo all'interno della Società sono venuti a conoscenza di informazioni sulle violazioni sopra richiamate, effettuano le segnalazioni attraverso i seguenti canali istituiti presso la Società:

- in forma scritta o vocale mediante piattaforma informatica crittografata: accessibile nel web all'indirizzo: [wistleblowing-ori.digimog.it](mailto:wistleblowing-ori.digimog.it);
- in forma orale mediante un incontro diretto, su richiesta della persona segnalante, fissato entro un termine ragionevole.

Tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta, della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La Società adotta tutte misure necessarie per garantire la non tracciabilità dell'accesso ai canali interni (es. log di firewall/proxy, accessi da rete aziendale).

Si precisa, comunque, che una segnalazione presentata ad un soggetto non competente può essere considerata di whistleblowing anche nel caso in cui la volontà di avvalersi delle tutele si desuma da comportamenti concludenti (per esempio dall'utilizzo di una modulistica apposita per le segnalazioni di whistleblowing o dal richiamo alla normativa in materia).

La Società assicura le misure di protezione previste dal Decreto tenuto conto delle condizioni e delle specifiche in esso contenute.

La Società vieta qualsiasi atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione effettuata (ad esempio licenziamento, mobbing, demansionamento, ecc.).

In ogni caso, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche svolte, sia accertata la fondatezza dei fatti segnalati, l'OdV comunica gli esiti degli approfondimenti svolti alle funzioni aziendali competenti, affinché siano intrapresi i più opportuni provvedimenti sanzionatori, secondo quanto descritto nel paragrafo "Sistema disciplinare" del presente documento.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o calunnia ovvero la sua responsabilità

civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, a questi è irrogata una sanzione disciplinare.

Tutte le informazioni attinenti alle Segnalazioni sono conservate per un periodo non superiore ai cinque anni .

Per quanto non espressamente richiamato nel presente paragrafo e per maggiori dettagli, si rinvia alla apposita Procedura per la Gestione di Segnalazioni di Illeciti e Misure a Tutela del Segnalante (c.d. Whistleblower) adottata dalla Società

Al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di legge, la Società pubblica tale procedura in apposita sezione del sito istituzionale del Gruppo Ori Martin (Sezione Azienda/Download) con lo scopo di fornire a tutte le parti che non hanno accesso alla Intranet aziendale informazioni chiare sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni, sia interne che esterne.

#### **4.6 Dovere di informazione dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari.**

L'OdV tiene costantemente informato l'Amministratore Delegato, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Modello.

L'OdV informa immediatamente il Consiglio di Amministrazione al verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: significative violazioni dei principi contenuti nel Modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni dell'assetto organizzativo della Società, ecc.) e, in caso di segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza, presenta una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale.

È fatto obbligo all'OdV di redigere semestralmente una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e al Collegio Sindacale che deve contenere, quanto meno, le seguenti informazioni:

- a) la sintesi delle attività svolte nel semestre dall'OdV;
- b) una descrizione delle eventuali problematiche sorte riguardo alle procedure operative di attuazione delle disposizioni del Modello;
- c) una descrizione delle eventuali nuove attività a rischio di reato individuate;
- d) il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine a presunte violazioni delle previsioni del presente Modello, dei protocolli di prevenzione e delle relative procedure di attuazione nonché alle violazioni delle previsioni del Codice Etico e l'esito delle verifiche su dette segnalazioni;
- e) le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento alle violazioni delle previsioni del presente Modello, dei protocolli di prevenzione e delle relative procedure di attuazione nonché alle violazioni delle previsioni del Codice Etico;
- f) una valutazione complessiva sul funzionamento e l'efficacia del Modello con eventuali proposte di integrazioni, correzioni o modifiche;
- g) la segnalazione degli eventuali mutamenti del quadro normativo che richiedono un aggiornamento del Modello;
- h) il rendiconto delle spese sostenute.

L'OdV redige, con cadenza annuale, una relazione riepilogativa dell'attività svolta nell'anno in corso e un piano delle attività previste per l'anno successivo, da presentare al Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e al Collegio Sindacale

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV, affinché li informi in merito alle attività dell'ufficio.

Gli incontri con gli organi societari cui l'OdV riferisce devono essere documentati e la relativa documentazione deve essere archiviata.

#### **4.7 Informativa tra Organismi di Vigilanza nell'ambito del Gruppo**

L'Organismo di Vigilanza di O.R.I. Martin S.r.l. può chiedere informazioni agli Organismo di Vigilanza delle società controllate, qualora esse siano necessarie ai fini dello svolgimento delle proprie attività di controllo.

#### **4.8 Raccolta e conservazione delle informazioni**

Ogni informazione, segnalazione, rapporto sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio cartaceo e/o informatico per un periodo di almeno 10 anni<sup>56</sup>. Fatti salvi gli ordini legittimi delle Autorità, i dati e le informazioni conservate nell'archivio sono poste a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza solo previa autorizzazione dell'Organismo stesso.

## **CAPITOLO 5**

### **SISTEMA DISCIPLINARE**

#### **5.1 Funzione del sistema disciplinare**

Il d.lgs. 231/2001 indica, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del modello di organizzazione, gestione e controllo rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dalla commissione di un reato e dall'eventuale svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria<sup>57</sup>.

---

<sup>56</sup> Ad eccezione delle segnalazioni ai sensi del D.lgs n.24/2023 che per legge sono conservate per un periodo non superiore ai cinque anni

<sup>57</sup> Infatti, come previsto dalle Linee Guida di Confindustria, "L'inosservanza delle misure previste dal modello organizzativo deve attivare il meccanismo sanzionatorio previsto da quest'ultimo, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale per il reato eventualmente commesso. Anzi, un modello potrà dirsi attuato in modo efficace solo quando azionerà l'apparato disciplinare per contrastare

## 5.2 Misure nei confronti di lavoratori subordinati.

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma secondo, c.c.; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti costituisce sempre illecito disciplinare.

Si precisa che i dipendenti che non rivestono qualifica dirigenziale sono soggetti al Contratto Collettivo Nazionale applicabile.

Le misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate mediante circolare interna a tutti i dipendenti, affisse in luogo accessibile a tutti e vincolanti per tutti i dipendenti della Società.

I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili.

Per i dipendenti di livello non dirigenziale, tali provvedimenti sono quelli previsti dalle norme disciplinari di cui all'art. 23 del CCNL applicabile, e precisamente, a seconda della gravità delle infrazioni:

- richiamo verbale
- ammonizione scritta;
- multa non inferiore a tre ore di paga base e contingenza o minimo di stipendio e contingenza;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 25 CCNL.

Ad ogni notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica in ordine alla sua difesa. Una volta accertata la violazione, sarà comminata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa ed all'eventuale recidiva, in caso contrario sarà disposta l'archiviazione dell'azione disciplinare.

---

comportamenti prodromici al reato. Infatti, un sistema disciplinare volto a sanzionare comportamenti già di per sé costituenti reato finirebbe per duplicare inutilmente le sanzioni poste dall'ordinamento statale (pena per la persona fisica e sanzione ex decreto 231 per l'ente). Invece, ha senso prevedere un apparato disciplinare se questo opera come presidio interno all'impresa, che si aggiunge e previene l'applicazione di sanzioni "esterne" da parte dello Stato. Come anticipato, il sistema disciplinare completa e rende effettivo il modello organizzativo, il cui fine è evitare che vengano commessi reati, non reprimerli quando siano già stati commessi. Al contempo, la decisione di applicare una sanzione, soprattutto se espulsiva, senza attendere il giudizio penale, comporta un rigoroso accertamento dei fatti, ferma restando la possibilità di ricorrere all'istituto della sospensione cautelare quando tale accertamento sia particolarmente complesso". Confindustria, Linee guida, cit., nella versione aggiornata a giugno 2021.

Resta inteso che saranno rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e, quanto ai lavoratori di qualifica non dirigenziale, anche dalla normativa pattizia in materia di provvedimenti disciplinari. In particolare:

- non potrà essere adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo prima sentito a sua difesa;
- per tutti i provvedimenti disciplinari, dovrà essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore, con l'indicazione specifica dei fatti costitutivi dell'infrazione;
- il provvedimento disciplinare non potrà essere emanato se non trascorsi cinque giorni da tale contestazione, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. Se il provvedimento non verrà emanato entro i sei giorni successivi alla scadenza del termine per le giustificazioni, queste si riterranno accolte;
- non si terrà conto a nessun effetto delle sanzioni disciplinari precedenti decorsi due anni dalla loro applicazione.

Ogni atto relativo del procedimento disciplinare dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni di competenza.

### 5.3 Violazioni del Modello e relative sanzioni.

In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e in ossequio ai principi di tipicità delle violazioni e delle sanzioni, la Trafilati Martin S.r.l. intende portare a conoscenza dei propri dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.

Fermi restando gli obblighi derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti che costituiscono violazione del Modello, corredate dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

- Incorre nel provvedimento della **ammonizione scritta** il lavoratore che commette una non grave trasgressione delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotta nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.
- Incorre nel provvedimento della **multa** e della **sospensione**, il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure previste dal Modello o nell'adottare, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello nonché il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, compia atti contrari all'interesse della stessa ovvero il lavoratore che sia recidivo in mancanze sanzionate con il rimprovero scritto.
- Incorre nel provvedimento del **licenziamento con preavviso** il lavoratore che commetta in infrazione alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nei due punti precedenti, non siano così gravi da rendere applicabile il licenziamento senza preavviso.
- Incorre nel provvedimento del **licenziamento senza preavviso** il lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in

connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto in termini di legge.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

È fatta salva la prerogativa di Trafilati Martin S.r.l. di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta, secondo la disciplina del decreto, a seguito della condotta censurata.

Responsabile ultimo della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra descritte è il Responsabile della Direzione/Unità nella quale presta servizio il lavoratore. Questi adotterà i relativi provvedimenti, sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso l'OdV dovrà ricevere tempestiva informazione di ogni atto riguardante il procedimento disciplinare a carico di un lavoratore per violazione del presente Modello, fin dal momento della contestazione disciplinare. Viene comunque attribuito all'OdV il compito di verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del decreto.

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello da parte di dirigenti, la Trafilati Martin S.r.l., una volta accertata la responsabilità dell'autore della violazione, adotta la misura ritenuta più idonea. Se la violazione del Modello determina il venir meno del rapporto di fiducia tra la Società e il dipendente, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

#### **5.4 Misure nei confronti degli amministratori.**

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Collegio Sindacale, l'Amministratore Delegato e l'intero Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

## 5.5 Misure nei confronti dei sindaci.

I sindaci non sono soggetti apicali, tuttavia, in relazione alla posizione che occupano in società è astrattamente ipotizzabile, e per cui da scongiurare, il loro coinvolgimento in violazioni delle norme disciplinari. Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più sindaci, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Collegio Sindacale, l'Amministratore Delegato e il Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

## 5.6 Misure nei confronti di partner commerciali, agenti, procacciatori d'affari, consulenti, collaboratori.

La violazione da parte di *partner* commerciali, agenti, procacciatori d'affari, consulenti, collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello nell'ambito dei rapporti contrattuali in essere con la Trafilati Martin S.r.l. costituisce inadempimento rilevante ai fini della risoluzione del contratto, secondo clausole opportunamente sottoscritte.

Resta ovviamente salva la prerogativa di Trafilati Martin S.r.l. di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti terzi.

## 5.7 Misure a tutela delle segnalazioni (Whistleblowing).

È causa di contestazione e successiva eventuale sanzione disciplinare nei confronti di dipendenti, amministratori e di terzi secondo i criteri di valutazione sopra esposti (gravità, intenzionalità, ecc.):

- la violazione della riservatezza sull'identità delle persone che abbiano segnalato secondo il D.Lgs n.24/2023, reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza per ragioni di lavoro.
- Effettuare false segnalazioni fatte avvalendosi illegittimamente delle facoltà definite dal D.Lgs n.24/2023 per ottenere vantaggi personali o di soggetti collegati o per danneggiare altre persone.
- Causare illegittimo pregiudizio alle persone che abbiano effettuato le segnalazioni ai sensi del D.Lgs n.24/2023, mediante l'adozione, nei loro confronti, di atti discriminatori o ritorsivi in ragione della segnalazione medesima. In quest'ultimo caso il soggetto segnalante potrà, altresì, presentare denuncia all'ANAC il quale potrà avvalersi della collaborazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro

## CAPITOLO 6

### PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

#### 6.1 Premessa

La Trafilati Martin S.r.l., al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo di Trafilati Martin S.r.l. è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano per il conseguimento degli obiettivi di Trafilati Martin S.r.l. in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma dovrà essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

La comunicazione e la formazione sui principi e contenuti del Modello sono garantite dal Responsabile dell'Unità Amministrazione che, secondo quanto indicato e pianificato dall'Organismo di Vigilanza, identifica la migliore modalità di fruizione di tali servizi (ad esempio: corsi di formazione, programmi di informazione, diffusione di materiale informativo).

L'attività di comunicazione e formazione è sotto la supervisione dell'Organismo di Vigilanza, cui è assegnato il compito, tra gli altri, di “promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello” e di “promuovere e elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del decreto e sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali”.

Il contenuto della comunicazione di cui al presente capitolo deve ricomprendere, come parte essenziale, il Codice etico della Società.

#### 6.2 Dipendenti

Ogni dipendente è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso;
- partecipare ai corsi di formazione, differenziati in considerazione delle diverse attività sensibili.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, Trafilati Martin S.r.l. intende promuovere e agevolare la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto.

A cura dell'Unità Amministrazione, ogni dipendente deve ricevere una copia del Codice Etico ed una sintesi dei principi fondamentali del Modello accompagnata da una comunicazione che espliciti il fatto che il rispetto dei principi ivi contenuti è condizione per il corretto svolgimento del rapporto di lavoro.

La copia sottoscritta dal dipendente di tale comunicazione dovrà essere tenuta a disposizione dell'Organismo di Vigilanza da parte della stessa Unità Amministrazione.

Sarà resa disponibile in formato elettronico in apposita cartella accessibile ai dipendenti versione integrale del Modello; inoltre sarà disponibile copia cartacea della versione integrale del Modello presso gli Uffici amministrativi consultabile liberamente da tutti i dipendenti.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

L'Unità Amministrazione è responsabile degli adempimenti di cui ai precedenti capoversi.

L'Organismo di vigilanza si riserva di promuovere ogni attività di formazione che riterrà idonea ai fini della corretta informazione e sensibilizzazione in azienda ai temi e ai principi del Modello.

### **6.3 Altri destinatari.**

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello dovrà essere indirizzata altresì a soggetti terzi che intrattengano con Trafilati Martin S.r.l. rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Società senza vincoli di dipendenza.

Al fine di garantire la conoscenza dei principi etici a cui si ispira l'attività della società, la Trafilati Martin S.r.l. rende consultabile sul proprio sito WEB il proprio Codice Etico ai fornitori/consulenti/agenti/procacciatori d'affari, inserendo apposita clausola nei contratti con gli stessi che ponga come condizione per la corretta esecuzione del contratto il rispetto di detti principi.

## **CAPITOLO 7**

### **ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO**

#### **7.1 Adozione del modello**

La Trafilati Martin S.r.l. ha ritenuto necessario avviare e portare a termine il progetto interno finalizzato alla predisposizione di un modello organizzativo, di gestione e controllo conforme alle prescrizioni di cui all'art. 6 del d.lgs. 231/2001.

#### **7.2 Verifiche e controlli sul Modello**

L'Organismo di Vigilanza deve stilare con cadenza annuale un programma di vigilanza attraverso il quale pianifica, in linea di massima, le proprie attività prevedendo: un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno, la determinazione delle scadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi sia del supporto di funzioni e strutture interne alla Società con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo sia, con riferimento all'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo, di consulenti esterni. In tal caso, i consulenti dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

#### **7.3 Aggiornamento ed adeguamento**

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie.

L'esigenza di un aggiornamento del Modello può derivare da uno o più dei seguenti fattori:

- modifiche normative al D.Lgs. 231/2001 e, comunque in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;
- formulazione di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia a norma dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;
- commissione dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

L'Organismo di Vigilanza promuove il costante adeguamento del Modello all'evoluzione del contesto normativo e della realtà aziendale. A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti all'organizzazione ed al sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, al Consiglio di Amministrazione.

La competenza a deliberare sugli aggiornamenti e/o adeguamenti del Modello spetta in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione, quale che sia il motore dell'iniziativa o del suggerimento di modifica dei documenti che lo compongono (funzione interna, consulente, Organismo di Vigilanza).

I lavori di aggiornamento sono condotti coinvolgendo gli esponenti aziendali interessati dai processi sensibili al rischio-reato oggetto di intervento.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono tradotte in integrazioni di procedure e /o prassi, modifiche organizzative e altre azioni ritenute idonee ad assicurare l'efficace attuazione del Modello.

Le modifiche del Modello e del sistema dei controlli sono comunicate senza indugio all'Organismo di Vigilanza il quale provvede, a sua volta, a verificarne la concreta applicazione all'interno dell'organizzazione e promuovere le opportune iniziative di formazione ed informazione interna ed esterna.

L'Organismo di Vigilanza provvederà, altresì, mediante apposita relazione, ad informare il Consiglio di Amministrazione circa l'esito dell'attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento e/o adeguamento del Modello.

L'Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti l'organizzazione ed il sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, al Consiglio di Amministrazione.